

Legge federale sul diritto penale amministrativo

Modifica del 22 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 gennaio 1998¹,
decreta:

I

La legge federale sul diritto penale amministrativo² è modificata come segue:

Ingresso

...

visti gli articoli 64^{bis}, 106 e 114 della Costituzione federale³,

...

Art. 20 cpv. 3

³ Nelle cause penali di competenza sia dell'amministrazione interessata, sia della giurisdizione del Tribunale federale o di quella cantonale, il Dipartimento preposto all'amministrazione interessata può ordinare la riunione del perseguimento penale nelle mani dell'autorità incaricata del procedimento già adita nel merito, qualora sussista uno stretto legame oggettivo e questa autorità vi abbia acconsentito.

Art. 98 cpv. 1^{bis}

^{1bis} A richiesta, la Confederazione può rimborsare ai Cantoni interamente o in parte le spese straordinarie causate dalla rimessione dei procedimenti giusta l'articolo 20 capoverso 3.

¹ FF 1998 1095

² RS 313.0

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123, 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ...; FF 1999 7454]: art. 123, 188 e 189) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 11 gennaio 2000⁴

Termine di referendum: 20 aprile 2000

0376